



## **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

### **Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**

#### IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
- VISTO in particolare, l'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 che prevede, al comma 1, l'istituzione di un Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e, al comma 4, la determinazione delle modalità di funzionamento;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", con particolare riguardo agli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 43, relativi all'integrazione scolastica;
- VISTA la legge 1 marzo 2006, n. 67, recante "*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*";
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;
- VISTE le "*Linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*" del 4 agosto 2009;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";
- VISTO il decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 e le allegate "*Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*";
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 di "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";



## ***Ministero dell'Istruzione e del Merito***

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2020, n. 166, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2023, n. 208, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023 “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto ministeriale 31 agosto 2017 n. 645 con il quale è stato istituito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, previsto dall’art.15, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66;
- VISTO il decreto ministeriale 27 maggio 2021 n. 163 con il quale è stato rinnovato l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, previsto dall’art.15, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66;
- CONSIDERATO che l’art. 11 del decreto ministeriale 27 maggio 2021 n. 163 sancisce la durata triennale dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica e la possibilità che i suoi componenti possano essere riconfermati;
- CONSIDERATA l’esigenza di rinnovare e dare ulteriore impulso alla prosecuzione delle attività del succitato Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Natura, sede e composizione dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)*

1. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, di seguito denominato “*Osservatorio*”, organismo consultivo e di supporto alle azioni inerenti all'inclusione scolastica, è rinnovato.
2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di seguito denominato "MIM".



## ***Ministero dell'Istruzione e del Merito***

3. Il predetto Osservatorio è costituito dal Comitato tecnico scientifico e dalla Consulta delle associazioni.

### **Articolo 2**

*(Composizione e articolazione)*

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione e del merito o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, secondo quanto specificato ai successivi articoli 3 e 4.
2. L'Osservatorio si articola:
  - a) nel Comitato tecnico scientifico, con il compito di assicurare le necessarie competenze tecniche in materia di disabilità, di approfondire le relative problematiche, di elaborare proposte operative nonché di formulare pareri in materia di inclusione scolastica;
  - b) nella Consulta delle associazioni delle persone con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento e delle loro famiglie, quale organismo di partecipazione, incontro e dialogo tra i portatori di interesse istituzionali e sociali.
3. In relazione a specifiche tematiche, l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie sessioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti istituzionali dell'organismo.
4. Al fine di garantire forme di collaborazione, sinergie e supporto, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, o loro delegati, possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio.

### **Articolo 3**

*(Comitato tecnico scientifico)*

1. Il Comitato tecnico scientifico è composto da rappresentanti dell'Amministrazione centrale del MIM nonché del mondo della scuola, dei Ministeri per le disabilità, per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e delle principali società scientifiche che si occupano di disabilità e di inclusione scolastica.
2. Al fine di operare un raccordo operativo con la Consulta delle associazioni di cui al successivo articolo 4, sono altresì componenti del Comitato tecnico scientifico anche i Presidenti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e della Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND).



## ***Ministero dell'Istruzione e del Merito***

### **Articolo 4**

*(Consulta delle associazioni)*

1. La Consulta delle associazioni è composta dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che abbiano debitamente documentato la loro diffusione a livello nazionale con almeno cinque sedi regionali ed un numero di iscritti non inferiore a tremila, oltre che dai due presidenti, o loro delegati, delle due Federazioni FISH e FAND ai sensi del successivo articolo 6.

### **Articolo 5**

*(Composizione del Comitato tecnico scientifico)*

1. Il Comitato tecnico scientifico, presieduto dal Ministro dell'istruzione e del merito o da suo delegato, è composto da:
  - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
  - Direttore generale per il personale scolastico;
  - Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
  - Direttore Generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica;
  - Dirigente amministrativo dell'Ufficio IV della Direzione Generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica;
  - Direttore generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione e per la formazione tecnica superiore;
  - Direttore generale per gli affari internazionale e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
  - Direttore generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica;
  - Direttore generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
  - Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR;
  - Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
  - Rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - Rappresentante del Ministero della salute;
  - Rappresentante del Ministero per le disabilità;
  - Rappresentante del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
  - Rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  - Rappresentante dell'ANCI;
  - Rappresentante dell'INPS;
  - Presidente della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità



## ***Ministero dell'Istruzione e del Merito***

- (CNUDD);
- Presidente della Società italiana di pedagogia speciale (SIPeS);
  - Presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPiA);
  - Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP);
  - Rappresentante del Forum associazioni professionali docenti e dirigenti scolastici;
  - Rappresentante del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS);
  - Rappresentante del Forum delle associazioni studentesche;
  - Presidente della FISH;
  - Presidente della FAND.
2. I componenti del Comitato tecnico scientifico, in caso di impedimento, possono designare un loro delegato.

### **Articolo 6**

*(Composizione della Consulta delle associazioni)*

1. La Consulta delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sulla base di quanto stabilito all'articolo 4, si compone dai due presidenti, o loro delegati, delle due Federazioni FISH e FAND e dei Presidenti, o loro delegati, delle associazioni nazionali che abbiano documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 come individuate da separato decreto ministeriale.

### **Articolo 7**

*(Compiti)*

1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
- a) effettuare analisi e studi sulle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica a livello nazionale e internazionale;
  - b) monitorare le attività volte all'inclusione scolastica;
  - c) proporre accordi interistituzionali per la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
  - d) effettuare proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
  - e) rendere pareri ed effettuare proposte, attraverso il Comitato tecnico scientifico, sugli atti normativi inerenti all'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 9.



## **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

### **Articolo 8**

*(Funzionamento dell'Osservatorio)*

1. L'Osservatorio è convocato dal Ministro dell'istruzione e del merito o da un suo delegato, previa fissazione dell'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Ministro dell'istruzione e del merito, anche su proposta dei componenti dell'Osservatorio secondo quanto previsto al successivo comma 3, ed indica se l'Osservatorio si riunisce in seno al solo Comitato Tecnico Scientifico ovvero in seduta plenaria con la partecipazione della Consulta delle Associazioni.
3. Nel caso in cui almeno tre componenti del Comitato Tecnico Scientifico o otto componenti della Consulta delle Associazioni propongano al Ministro in forma scritta specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva, tale proposta è da ritenersi vincolante.
4. Ogni componente, in caso di giustificata assenza, può essere sostituito da un supplente, previa comunicazione scritta alla Segreteria di cui all'articolo 10.
5. Ciascuna riunione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri effettivi.
6. L'Osservatorio, riunito in seno al solo Comitato Tecnico Scientifico ovvero in plenaria con la Consulta delle Associazioni, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
7. Per lo svolgimento di specifiche attività connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può istituire al suo interno gruppi di lavoro. I gruppi svolgono le attività loro affidate e relazionano sui risultati all'Osservatorio che discute e delibera in merito. A detti gruppi possono essere invitati a partecipare rappresentanti di organismi pubblici o privati, senza alcun onere per l'Amministrazione.

### **Articolo 9**

*(Espressione di pareri)*

1. L'Osservatorio esprime pareri facoltativi e non vincolanti sugli atti di iniziativa governativa concernenti l'inclusione scolastica di seguito indicati:
  - a) decreti legislativi formulati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito;
  - b) disegni di legge formulati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito.
2. L'Osservatorio esprime altresì pareri facoltativi e non vincolanti su atti di normazione secondaria.
3. L'Osservatorio esprime i suddetti pareri attraverso il Comitato tecnico scientifico. Ove sia necessario procedere a votazione, il Comitato tecnico scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
4. La richiesta di pareri è inoltrata all'Osservatorio dall'Ufficio legislativo del MIM.
5. L'Osservatorio esprime il parere entro 30 giorni dal recepimento della richiesta. Il termine è ridotto a 15 giorni nei casi in cui l'Amministrazione ne segnali urgenza.
6. In merito alla formulazione dei pareri, i lavori dell'Osservatorio possono svolgersi anche a distanza, con modalità telematiche.



## ***Ministero dell'Istruzione e del Merito***

### **Articolo 10**

*(Segreteria dell'Osservatorio)*

1. La Segreteria, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori dell'Osservatorio è costituita presso l'Ufficio IV della Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica.

### **Articolo 11**

*(Durata dell'Osservatorio)*

1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dal presente decreto.
2. I componenti dell'Osservatorio possono essere riconfermati.
3. L'Osservatorio presenta annualmente apposita relazione al Ministro in ordine all'attività svolta.

### **Articolo 12**

*(Oneri)*

1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.
2. I lavori dell'Osservatorio, potranno svolgersi anche a distanza con modalità telematiche.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO

*Giuseppe Valditara*